

Tax News

## Scade il 31 marzo il termine per prenotare il c.d. Bonus Pubblicità

*di Matteo Venturato – Junior Tax Consultant*

Art. 57-bis, DL n. 50/2017

DPCM n. 90/2018

Art. 98, comma 1, DL n. 18/2020

Art. 186, DL n. 34/2020

Art. 1, comma 608, Legge n. 178/2020

Istruzioni Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

Dal 2018 è stato istituito un **credito d'imposta** per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali **in relazione agli investimenti pubblicitari** incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Il credito spettava qualora l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati avesse superato almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente.

**Per il 2020** il metodo di calcolo dell'agevolazione è stato variato. Infatti il credito d'imposta spettante era pari al **50% degli investimenti effettuati**. Poiché le risorse stanziare per questo tipo di agevolazione sono risultate insufficienti, queste sono state suddivise in maniera proporzionale tra gli aventi diritto. Il credito riconosciuto è stato quindi pari al 14,8% di quello richiesto.

La cd. Finanziaria 2021 ha **esteso anche per il 2021 e il 2022 la quantificazione del bonus** a favore delle imprese, degli enti non commerciali e dei lavoratori autonomi che effettuano **investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e/o periodici, anche in formato digitale nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati**.

Nei giorni scorsi le istruzioni del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria hanno chiarito che **per il 2021 e il 2022 è possibile beneficiare** dell'agevolazione **anche relativamente agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali** applicando il vecchio metodo di calcolo. Il credito per questa tipologia di investimenti è riconosciuto nella misura unica del **75% del valore incrementale purché pari o superiore almeno all'1% degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell'anno precedente**.

I **sogetti interessati** all'agevolazione **dovranno presentare** un'istanza telematica di prenotazione (c.d. **"Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"**) **entro il 31 marzo 2021** attraverso la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

Questa comunicazione deve contenere i dati relativi agli investimenti già effettuati per il 2021 e quelli che si prevede di effettuare.

I **dati necessari** per effettuare la comunicazione sono l'ammontare degli investimenti:

- effettuati e/o da effettuare nel 2021 sulla "Stampa";

- effettuati e/o da effettuare nel 2021 sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”;
- effettuati nel 2020 sulle “Emittenti televisive e radiofoniche locali”.

È possibile richiedere il bonus anche se si sono effettuati o si effettueranno nel 2021 investimenti relativamente ad una sola delle due categorie.

La determinazione del credito d'imposta spettante al singolo richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli **investimenti effettivamente realizzati**, che devono essere trasmessi con la medesima modalità utilizzata per la prenotazione. Infatti **dal 1° gennaio 2022 e non oltre il 31 gennaio 2022 il richiedente dovrà presentare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”** nel corso del 2021.

In questa dichiarazione l'ammontare degli investimenti **non può essere superiore** a quello esposto nella precedente “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”

L'**effettività delle spese sostenute deve risultare da un'apposita attestazione** rilasciata da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità ovvero da un soggetto che esercita la revisione legale dei conti.